



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Trasparenza e privacy nell'era del FOIA

Avv. Giovanni Battista Gallus

LL.M. Phd ISO 27001 Lead Auditor

1/12/2016



Il seminario «Valorizzare il patrimonio informativo pubblico» rientra tra le attività del progetto "OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e l'accountability" - Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 (Decisione C 2014 N° 10096 del 17/12/2014), Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa, azione 11.1.1 "Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici".

La trasparenza secondo Raffaele Cantone

Giovedì 14 Luglio 2016
ore 11



Palazzo Madama
Sala Koch

Presentazione della Relazione al
Parlamento per l'anno 2015
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)



Trasparenza secondo la L. 190/2012

15. Ai fini della presente legge, **la trasparenza dell'attività amministrativa**, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la **pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi**, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi **bilanci e conti consuntivi**, nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Trasparenza secondo la L. 190/2012

16. Fermo restando [...], le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) **autorizzazione o concessione;**

b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,** anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 **[richiamo non corretto dal D.lgs 50/16];**

c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere** a persone ed enti pubblici e privati;

d) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Trasparenza secondo il PNA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (...) in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di **rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.**

(PNA - Aggiornamento 2016)

L'ultimo arrivato: d.lgs. 97/16



L'ultimo arrivato: d.lgs. 97/16

Publicato in GU il giorno 8 giugno 2016

Entra in vigore il 23 giugno 2016

Scadenza semestre adeguamento: 23 dicembre 2016

I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Tomografia del d.lgs. 33/2013

PRINCIPI
GENERALI

OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE

VIGILANZA,
SANZIONI E
ALTRE
DISPOSIZIONI
FINALI

Principio di trasparenza (1)

La **trasparenza** è intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Principio di trasparenza (1)

La “vecchia” accessibilità totale

La trasparenza e' intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.


Un'inversione di tendenza?

Accesso ai documenti amministrativi.
Artt. 22 e ss L. 241/1990

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

(Art. 24, comma 3)

Dalla 241/90 al d.lgs 97/2016



2) Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni** e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, **tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione**

**Siamo pronti per una
pubblica amministrazione...**



2) Oggetto

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, **in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A**, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il **diritto di chiunque di accedere** ai siti direttamente ed immediatamente, **senza autenticazione ed identificazione**.

3) Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

3) Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali **la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive**, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

Anche la trasparenza ha dei limiti..



Limiti alla trasparenza (nuovo 7-bis)

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

1. Gli obblighi di pubblicazione dei **dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una **diffusione** dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la **indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web** ed il loro **riutilizzo** ai sensi dell'articolo 7 nel **rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali**.

Limiti alla trasparenza (nuovo 7-bis)

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di **dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi** è finalizzata alla realizzazione della **trasparenza pubblica**, che integra una **finalità di rilevante interesse pubblico** nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

**Possiamo pubblicare
dati ulteriori, per i quali
quali non è previsto
alcun obbligo?**



Le pubblicazioni “ulteriori”

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)


3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Le pubblicazioni "ulteriori"



Ma...

La strada dell'innovazione è lastricata di errori



On Taxis and Rainbows

Lessons from NYC's improperly anonymized taxi logs

<https://medium.com/@vijayp/of-taxis-and-rainbows-f6bc289679a1>

Limiti alla trasparenza (nuovo 7-bis)

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, **le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche **finalità di trasparenza** della pubblicazione.

Pertinenza



**Indispensabilità
(dati sensibili e
giudiziari)**

La privacy prevale?

Data protection rights and principles cannot be altered or hindered by PSI reuse

Recital 21; Art. 1 Directive 2003/98/EC (as amended)

“it is crucial that public sector bodies take a proactive approach when making personal data available with the explicit purpose of reuse, subject to specific conditions and safeguards in compliance with data protection rules”

EDPS Opinion on the Open Data Package

Limiti alla trasparenza (nuovo 7-bis)

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

5. Le notizie concernenti lo **svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili** dall'amministrazione di appartenenza. **Non sono invece ostensibili**, se non nei casi previsti dalla legge, le **notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro**, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare **[dati sensibili]**

Limiti alla trasparenza (nuovo 7-bis)

Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati)

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli **relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**



12) **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale**

**PUBBLICAZIONE
DEFICITARIA
(trasparenza)**


**PUBBLICAZIONE
ECCESSIVA
(dati personali)**

**PUBBLICAZIONE
CORRETTA**

Paolo M. Dozzi



Un "veloce" riepilogo



7) Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati **oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Formato di tipo aperto (art. 68 CAD)

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

Dati o formati aperti?

Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice), si rappresenta, quindi, che l'obbligo di pubblicazione in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD.

(linee guida Garante Privacy)

Dati personali e riutilizzo





**Principio
di
finalità**

Riuso

Dati personali aperti?



Doug Brown

La “nuova” disciplina della privacy: Il Regolamento EU 2016/679

Data protection by design

Data protection by default


Privacy officer

Data breach notification

Privacy impact assessment

Rapporti tra data controller e data processor

Come fare?



Prima di passare al FOIA, ripassiamo...

l'Accesso Civico

Accesso Civico a dati e documenti (art. 5, d.lgs. 33/2013)

1. (Accesso civico a dati e documenti).

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta **il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**

**Diritto di ottenere i
dati oggetto di
pubblicazione
obbligatoria**

**Richiesta esercitabile
da chiunque**

**Non è necessaria una
motivazione o
interesse**

Gratuità

Accesso 241/90

**Accesso Civico
“Diritto a
conoscere”**

Informazioni della PA

	Accesso agli atti (241/90)	Accesso civico (33/2013)
Interesse	Interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso	Nessuna limitazione soggettiva
Motivazione	Si	No
Controllo generalizzato	No	Si
C.U. per ricorso	300,00 €	300,00 €

FOIA

O meglio accesso “generalizzato”

FOIA4 ITALY

[HOME](#)

[COSA È UN FOIA?](#)

[PERCHÈ SERVE IL FOIA](#)

[LA PROPOSTA DI LEGGE](#)

[CHI SIAMO](#)

[MANIFESTO](#)

[NEWS](#)

VOGLIAMO UN FREEDOM OF INFORMATION ACT


Il FOIA all'italiana (5)

*2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*


Nessuna necessità di motivazione per l'accesso e nessuna limitazione soggettiva

L'istanza "identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti"

Il labirinto del FOIA



Il labirinto del FOIA



Il labirinto del FOIA

La richiesta di riesame
(o il ricorso) possono
essere presentati anche
dal controinteressato
In caso di accoglimento
della richiesta

Tutti i provvedimenti
sono ricorribili al TAR
Termine di 30 gg
Richiamo espresso
all'art. 116 C.P.A.

Il diavolo è nei dettagli

Se il diritto di accesso è ampio, altrettanto ampie sono le eccezioni

Eccezioni
ASSOLUTE

Eccezioni
RELATIVE

Eccezioni assolute (o quasi)

- Segreto di Stato e altri casi di divieto di divulgazione, o specifici condizioni e limiti
- Richiamo espresso all'art. 24, comma 1, l. 241/90
 - *Segreto di Stato*
 - Procedimenti tributari
 - Procedimenti normativi e amministrativi generali (regole ad hoc)
 - Procedimenti selettivi, per informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi



Il diavolo è nei dettagli

Se il diritto di accesso è ampio, altrettanto ampie sono le eccezioni

l'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.

Il diavolo è nei dettagli

Diniego per interessi privati

l'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di:

- protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Accesso parziale

Se i limiti di [...] riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, **deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.**



Differimento

I limiti [...] si applicano unicamente per **il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato**.
L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, **sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento**



Vigilanza

**I dirigenti responsabili
dell'amministrazione e
il responsabile per la
trasparenza
controllano e
assicurano la regolare
attuazione dell'accesso
civico**

Art. 43, comma 4

Conseguenze dell'inadempimento

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 46

FOIA e privacy

Come abbiamo visto...

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il **diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) **la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;**





[Vedi anche comunicato stampa dell'11 marzo 2016](#)

[doc. web n. 4772830]

Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza - 3 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 92 del 3 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Il provvedimento si pone come correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre Capi, per un totale di 44 articoli, di cui il I – che comprende gli articoli da 1 a 40- dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza, il II consistente nel solo l'articolo 41, che apporta modifiche alla legge n. 109 del 2012 in materia di anticorruzione ed il III recante disposizioni finali e transitorie, che include abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria.

L'esame del Garante verterà principalmente (ma non solo) sulle disposizioni contenute al Capo I e in particolare su quelle applicabili a "dati personali", al fine di valutarne la compatibilità con la disciplina, anche comunitaria, in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto delle osservazioni già formulate nel parere relativo allo schema di decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Prov. del 7 febbraio 2013 n. 49, in [www.garanteprivacy.it](#), doc. web n. [2243168](#)).

RILEVATO

Il tema dell'applicazione delle disposizioni sulla c.d. "trasparenza" è particolarmente delicato e necessita di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché la dignità dell'individuo (art. 2 del d. lgs. 30/6/2003, n. 196 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali", attuativo della direttiva comunitaria 95/46/CE, di seguito «Codice») possano essere gravemente pregiudicati da una indiscriminata diffusione di documenti riportanti dati personali.

Occorre, infatti, tenere in adeguata considerazione le conseguenze e i rischi per la vita privata e per la dignità della persone interessate derivanti dal crescente e generalizzato obbligo di pubblicazione delle informazioni del settore pubblico, previsto anche dal suddetto intervento normativo mediante la diffusione di dati personali sul web che è, per definizione, la forma più ampia e più invasiva di diffusione di dati.

I rischi connessi al trattamento dei dati personali sulla rete emergono ancora di più ove si consideri la delicatezza di talune informazioni e la loro facile reperibilità una volta pubblicate, grazie anche ai motori di ricerca.

Si consideri anche il rischio di "cristallizzazione" delle informazioni sul web, a fronte di oggettive difficoltà pratiche (oltre che giuridiche, a volte) nell'ottenere la loro cancellazione una volta decorso il termine di pubblicazione e, soprattutto, laddove un termine non sia fissato o comunque i dati non siano cancellati dopo il raggiungimento dello scopo perseguito, in violazione del cd. "diritto all'oblio".

L'Autorità – come si ricordava supra- ha già espresso un parere condizionato sulla bozza di decreto legislativo n. 33/2013, a fronte del quale


Il Garante non è esattamente entusiasta...

“i **diritti fondamentali alla riservatezza** e alla **protezione dei dati personali**, nonché la **dignità dell'individuo** [...] possano essere **gravemente pregiudicati** da una indiscriminata diffusione di documenti riportanti dati personali.

Occorre, infatti, tenere in adeguata considerazione **le conseguenze e i rischi per la vita privata e per la dignità della persone interessate derivanti dal crescente e generalizzato obbligo di pubblicazione delle informazioni del settore pubblico**, previsto anche dal suddetto intervento normativo mediante la **diffusione di dati personali sul web** che è, per definizione, la forma più ampia e più invasiva di diffusione di dati.”

Il Garante non è esattamente entusiasta...

“appare necessario modificare le disposizioni del d. lgs. n. 33/2013 la cui formulazione ingenera dubbi interpretativi, rischiando oltretutto di **violare l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, gli **artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, nonché la **disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali** (dir. 95/46/CE; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).”



Artt. 59 e 60 Cod. Privacy


Art. 59. Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, **i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.** Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Artt. 59 e 60 Cod. Privacy

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne **dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale**, il trattamento è consentito se **la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato**, ovvero **consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile**.



Valutare l'interesse senza motivazione?

“...come i soggetti pubblici, che detengono grandi banche di dati, anche sensibili, dei cittadini decideranno se accogliere o meno le istanze di accesso al documento contenente dati personali, **in assenza di un parametro per effettuare il bilanciamento fra la protezione dei dati personali e l'interesse del richiedente**, dal momento che **l'istanza non è motivata** ed è dunque **carente dell'indicazione della finalità perseguita**, che costituisce **elemento determinante ai fini della valutazione della legittimità del trattamento**”

Valgono gli stessi limiti per l'accesso "ordinario"?

“Sarebbe del tutto illogico se i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuti nella l. n. 241/1990 (che valgono nei confronti di un interessato che dimostri un interesse qualificato all'accesso), venissero meno quando l'istanza è presentata secondo la procedura dell'«accesso civico».

Per tali motivi, appare coerente con il sistema che **i limiti imposti dal rispetto della protezione dei dati personali per l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990, siano pienamente efficaci anche per coloro che inoltrano richieste di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.**”

L'accesso ai dati personali dell'interessato

“Il nuovo accesso civico, inoltre, disciplina le richieste di accesso non solo a documenti, ma anche a **dati**. Al riguardo, occorre tenere presente che, ove i dati a cui si chiede l'accesso siano dati personali del richiedente (interessato), **tale accesso resta disciplinato nel Codice (artt. 7 e 8)** secondo il procedimento e i tempi ivi stabiliti e con i rimedi, in caso di omesso o ritardato riscontro da parte del titolare del trattamento, espressamente previsti dal Codice (artt. 145 ss.), **che non possono essere derogati in questa sede** (con competenza del giudice ordinario anziché di quello amministrativo)”



privacy is |



privacy is **dead**

privacy is **dead get over it**

privacy is **overrated**

privacy is **not the most important right**

[Ulteriori informazioni](#)



privacy is |



privacy is **dead**

privacy is **important**

privacy is **dead get over it**

privacy is **overrated**

[Ulteriori informazioni](#)

Premi Invio per cercare

Altri profili problematici



Come conciliare questi principi con l'“accessibilità totale”?



La Corte Europea di Giustizia ha (da tempo) indicato una direzione opposta


“Si deve ricordare che le istituzioni, **prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica**, devono **soppesare** l’interesse dell’Unione a garantire la trasparenza delle proprie azioni con la lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta.

Orbene, **non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali** (v., in tal senso, sentenza Commissione/Bavarian Lager, cit., punti 75-79), **anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi economici.**”

Le deroghe e le limitazioni alla protezione dei dati personali devono operare nei limiti dello **stretto necessario**

ECJ, sent. 9 novembre 2010, proc. riuniti C-92/09 e C-93/09

E' tutto chiarissimo...



Se avete qualche dubbio...

“ Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta **linee guida recanti indicazioni operative**”

Secondo il PNA 2016, “dette Linee guida è previsto siano adottate entro dicembre 2016”

Ricordiamo che bisogna adeguarsi entro il **23/12/2016**

Lo schema di linee guida



Autorità Nazionale Anticorruzione

Documento in consultazione

SCHEMA LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Sommario

Oltre al FOIA

Le principali modifiche al D.lgs 33/2013

- **Eliminazione della sezione archivio (che il Garante aveva sempre criticato) – dopo il decorso del termine, rimane l'accesso civico**
- **Possibilità per ANAC, anche su proposta del Garante, di stabilire termini diversi di pubblicazione**
- **Pubblicazione mediante “centralizzazione” delle banche dati e link alle stesse (entro un anno)**
- **Abolizione del Programma triennale della trasparenza e l'integrità**
- **Sanzioni previste dall'art. 47 irrogate dall'ANAC (e non più dall'“autorità amministrativa competente”)**

Le principali modifiche al D.lgs 33/2013

- **Eliminazione dell'obbligo di pubblicare bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio**
- **Eliminazione dell'obbligo di pubblicare i dati di customer satisfaction, del benessere organizzativo e dei dati aggregati dell'attività amministrativa**
- **Regolamentazione puntuale degli obblighi di pubblicazione degli incarichi delle controllate (anticipata dall'art. 1, comma 675 L. 208/2015 – Legge Stabilità 2016)**
- **Estensione dell'obbligo di pubblicazione anche ai beni immobili "detenuti"**
- **Eliminazione, per gli atti di pianificazione territoriale, dell'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici**

Trasparenza e Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la **definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.**

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che **l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione".**

Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere **chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.**

PNA, Aggiornamento 2016

Un'altra novità del d.lgs. 97/16: le banche dati

9-bis) Pubblicazione delle banche dati

- 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.**
- 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.**

9-bis) Pubblicazione delle banche dati

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

La disciplina transitoria: art. 42 D.lgs 97/2016

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati.

9-bis) Pubblicazione delle banche dati –

All. B

Perla PA

Archivio
Contratti
Settore pubblico

**Patrimonio
della
PA**

SICO

SISTEMA CONOSCITIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE PA

Rendiconti dei
Gruppi
Consiliari
Regionali

REMS
Real estate
management
system

SIQuEL

Sistema Informativo
Questionari Enti Locali

BDAP
Banca dati Amministrazioni
pubbliche

BDNCP
Banca dati nazionale
Contratti pubblici

**Servizio
Contratti
pubblici**

9-bis) Pubblicazione delle banche dati –

ALL B

ALLEGATO B (articolo 9-bis)

	Nome della banca dati	Amm. che detiene la banca dati	Norma/e istitutiva/e della banca dati	Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013
				Art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza);
				art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
			- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001;	art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
1.	Perla PA	PCM-DFP	n. 190 del 2012	

Focus sul “nuovo” obbligo di pubblicazione dei titolari di incarichi politici e dirigenziali

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, **anche se non di carattere elettivo**, di livello statale regionale e locale, **lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano** i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Pubblicazione di dichiarazioni reddituali e possesso beni (anche dei parenti se vi consentono)

ANAC - Delibera n. 144 del 07 ottobre 2014

Tra gli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del decreto n. 33 del 2013 si devono comprendere **tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno**, che comunque, all'interno della propria amministrazione/ente pubblico, **esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo"**, sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti

Curriculum e Privacy

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum **non** può tuttavia comportare la diffusione di **tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo** (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.



(Linee guida del Garante Privacy)

Curriculum e Privacy

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'**attenta selezione dei dati in essi contenuti**, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). **Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati**, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice (dlgs 196/03) evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.

(Linee guida del Garante)



Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

La novità:

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, **salvo che siano attribuiti a titolo gratuito**, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Il dirigente ha l'obbligo di comunicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

La novità:

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli **obiettivi di trasparenza**, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina **responsabilità dirigenziale** ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Non solo i dirigenti:

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai **titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe** ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni **altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.**

Per gli **altri titolari di posizioni organizzative** è pubblicato il **solo curriculum vitae.**

Publicazione massiva delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei soggetti con incarichi dirigenziali



140.000 persone interessate, senza contare coniugi né parenti fino al secondo grado (stime ARAN, citate nel provvedimento del Garante)

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Lo schema di linee guida



Autorità Nazionale Anticorruzione

Documento in consultazione

SCHEMA DI LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

In conclusione

**E' la Pubblica
Amministratio
ne a dover
essere
trasparente,
non i cittadini!**





Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Unless stated otherwise,
all texts are distributed
under a Creative Commons
Attribution – non
commercial – sharealike
3.0 Unported license

Grazie

Avv. Giovanni Battista Gallus
gallus@array.eu  @ggbgallus